

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "*Clean Energy for all Europeans Package*" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza, in tal senso, assume la Direttiva 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile");
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER);
- con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. Decreto "Milleproroghe", convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "*Comunità Energetiche Rinnovabili*" (CER);
- con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 ha ampliato la potenza della Comunità Energetica Rinnovabile, prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, ampliando le possibilità e limitando alla sola connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 prevede che la comunità energetica rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- con Delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel è entrato in vigore il "TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELL'AUTOCONSUMO DIFFUSO (TIAD)", il primo dei due provvedimenti attuativi previsti dal D. Lgs. n. 199/21;
- con decreto n. 414 del 7.12.2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 199/2021, il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia;

- con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23.02.2024 sono state adottate le “*Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*”, in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/ eel) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, autoconsumando in situ l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell’energia e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta;
- l'adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente inoltre di trarre notevoli benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici dati dal fatto che l’autoproduzione e l’autoconsumo in situ di energia consentono una riduzione dei costi; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico del territorio locale;
- ai sensi della normativa nazionale, le CER sono “*un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, ((associazioni)) con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione*”
- la disciplina nazionale in materia di CER non prevede elementi caratterizzanti le comunità energetiche ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria e, pertanto, le comunità possono essere costituite nelle forme giuridiche consentite dall’ordinamento giuridico vigente, nel rispetto delle finalità delle CER;

CONSIDERATO che:

- il succitato quadro normativo, unitamente all'evoluzione della tecnologia, consente di praticare modelli più efficienti di utilizzo delle risorse energetiche, che danno centralità al cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica;
- le comunità energetiche rinnovabili sono centrali in tale processo, permettendo alle Istituzioni, alle imprese e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici che in termini di qualità della vita e nell’erogazione dei servizi sul territorio;
- ai sensi della normativa, l’obiettivo principale delle comunità energetiche rinnovabili è quello di “*fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità*”: in tale contesto il ruolo degli Enti Locali è centrale, in quanto sono il soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini e degli attori sociali tutti, per stimolare l’apertura di nuovi percorsi di governance su scale locale;
- l’adesione alla comunità energetica da parte degli Enti Locali si configura, alla luce della normativa settoriale e degli orientamenti interpretativi in materia, come un servizio di interesse generale finalizzato al coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di

utilizzo dell'energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello europeo;

- la stessa adesione del Comune alla Comunità può portare al Comune e alla sua popolazione, oltre ai vantaggi derivanti dalla condivisione dell'energia, anche la creazione di un sentimento di unione con benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, come richiamato in premessa;

DATO ATTO che:

- il Comune di Grassobbio, con proprio atto di indirizzo politico-amministrativo, ha manifestato il proprio interesse strategico a partecipare attivamente ad iniziative volte a promuovere la transizione energetica e la produzione locale di energia da fonti rinnovabili, riconoscendole come strumenti prioritari per la tutela dell'ambiente, la promozione dell'equità energetica e lo sviluppo sostenibile del territorio;
- con medesimo atto, l'Amministrazione Comunale ha dato atto della coerenza di tale indirizzo con le norme sopra richiamate e con gli impegni, gli obiettivi e le finalità previsti dallo Statuto comunale ed ha conferito mandato agli organi competenti ed agli uffici di porre in essere ogni azione utile a promuovere la costituzione, sul proprio territorio, di una Comunità di Energia Rinnovabile;
- in coerenza con tali finalità, il Comune intende promuovere, sostenere e facilitare la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), favorendo la produzione, la condivisione e l'autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili, nell'ambito di una strategia orientata alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti, nonché al miglioramento dell'efficienza energetica complessiva del territorio;
- in tale contesto, il Comune di Grassobbio ha avviato un'indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla costituzione e/o adesione a Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio, nell'ottica di favorire la condivisione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili tramite aggregazione di cittadini, imprese, associazioni e altri attori locali;

VERIFICATO che, in esito alla procedura di manifestazione di interesse, prot. com. n. 005130 del 11/03/2026, sono pervenute diverse candidature da parte di operatori economici interessati alla costituzione e/o gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio comunale, come di seguito elencate:

- prot. n. 0006132 del 25/03/2026 – ENERGY SCERING SOCIETÀ COOPERATIVA;
- prot. n. 0006497 del 31/03/2026 – OASI VERDE SRL;
- prot. n. 0006498 del 31/03/2026 – FCS MOBILITY SRL;
- prot. n. 0007174 del 10/04/2026 – FONDAZIONE FLANDER ITALIA E.T.S.;

DATO ATTO che le proposte presentate sono orientate alla promozione di comunità energetiche basate sulla produzione da fonti rinnovabili, sulla condivisione dell'energia e sulla riduzione dei consumi e dei costi energetici, con benefici ambientali, economici e sociali per il territorio;

RILEVATO tuttavia che la proposta presentata dalla società **ENERGY SCERING SOCIETÀ COOPERATIVA** si distingue dalle altre in quanto non si configura come mero soggetto gestore degli aspetti operativi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale o di intermediazione, bensì come sviluppatore diretto delle infrastrutture energetiche a servizio della Comunità Energetica Rinnovabile;

EVIDENZIATO che tale approccio, orientato alla realizzazione diretta di impianti, rappresenta un elemento qualificante e un punto di forza della proposta, configurandosi come un'opportunità concreta di immediata attivazione e partecipazione alla CER;

CONSIDERATO inoltre che risultano attualmente in fase di realizzazione ed approvazione n. 2 impianti di potenza inferiore a 1 MW, oggetto di procedimento FERPAS, circostanza che rafforza ulteriormente la solidità e la cantierabilità della proposta presentata dalla società ENERGY SCERING SOCIETÀ COOPERATIVA;

RITENUTO pertanto che la suddetta proposta risulti maggiormente rispondente agli obiettivi strategici dell'Amministrazione e meritevole di accoglimento;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di aderire, in qualità di Socio, alla già costituita Comunità Energetica ENERGY SCERING S.C.;

VISTO lo Statuto, l'Atto Costitutivo e il Regolamento della suddetta società, acquisiti agli atti di questa Amministrazione in data 15/04/2026, prot. n. 0007501 e allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società Cooperativa contiene gli elementi essenziali, nel rispetto della disciplina del codice civile sulle società Cooperative, di quella sulle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017) e del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), oltre che della normativa settoriale in materia di Comunità energetiche;

CONSIDERATO che:

- il tipo societario prescelto esclude profili di onerosità diretta o indiretta sul bilancio comunale, stante l'autonomia patrimoniale perfetta della costituenda Cooperativa, in base alla quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte;
- il Comune di Grassobbio sottoscriverà, nella CER una quota di partecipazione sociale avente valore nominale di € 25,00 (Euro venticinque/00), ottenendo, a fronte di un minimo impegno di spesa, il beneficio di godere dei vantaggi economici, sociali ed ambientali perseguiti dalla Comunità Energetica. Tale partecipazione consentirà al Comune di concorrere, paritariamente agli altri soci, nei processi decisionali della cooperativa, stante il carattere democratico tipico di questa forma giuridica, dove il valore del socio in assemblea è sempre uguale a uno (cd. principio "una testa un voto" ex art. 2538 c.c.) indipendentemente dall'entità della partecipazione;
- la partecipazione alla CER prefigura un beneficio economico per l'amministrazione comunale, dato dalla possibilità di coprire parte della spesa corrente per la fornitura di energia, di promuovere ulteriori investimenti nell'efficientamento dell'edilizia pubblica e privata e forme alternative di mobilità elettrica, tramite la compartecipazione al riparto degli importi erogati dal GSE S.p.a. alla CER a seguito dell'accesso al regime di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa di cui al D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023;
- mediante tale iniziativa l'amministrazione comunale è in grado di promuovere con maggior efficacia le azioni di politica energetica, ambientale e sociale necessarie a dar seguito all'indirizzo europeo e nazionale di transizione verso le fonti energetiche rinnovabili e di lotta alla povertà energetica;
- la forma di Cooperativa si prospetta quale soluzione maggiormente idonea ai fini dell'avvio di un percorso democratico e partecipato nel quale pubblica amministrazione, cittadini e PMI cooperano, in condizioni di parità, per assumere in via diretta la gestione efficiente e razionalizzata delle risorse energetiche presenti sul territorio;
- il Comune non rileva oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione, in quanto l'Amministrazione comunale diverrà socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa

ENERGY SCERING e che quindi non sussiste un rischio d'impresa ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione;

- l'acquisto di una quota di partecipazione alla società è prevista la spesa di 25 euro a titolo di quota associativa una tantum;
- la società trattiene a scopo mutualistico una quota sull'incentivo che ha contribuito a generare;

RITENUTO che:

- la partecipazione del Comune di Grassobbio all'iniziativa in oggetto si profila come necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essendo finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale (l'autoproduzione e la condivisione di energia rinnovabile per promuovere l'autoconsumo a livello locale), in virtù del quale viene messa a disposizione della cittadinanza l'energia eccedentaria prodotta dagli impianti pubblici, secondo uno schema che mira a valorizzare e a razionalizzare le risorse energetiche locali e che non sarebbe possibile assicurare alle medesime condizioni (art. 4 TUSP). Ciò, all'esclusivo fine di garantire la soddisfazione dei bisogni della collettività, facendo dell'energia una risorsa improntata al bene comune e promuovendone un uso realmente condiviso che finisce con l'assumere un ruolo centrale per la transizione energetica e per il percorso di sostenibilità e di decarbonizzazione del territorio, nonché per lo sviluppo locale e per i correlati processi di coesione sociale;
- il progetto di costituzione di una CER, evidenzia la capacità della società di garantire, in via autonoma, stabile e duratura, l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, con particolare riferimento alla produzione e alla condivisione di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili pubblici e privati, rilevando un saldo netto annuale positivo e costante in ciascuno degli scenari considerati, configurando, pertanto, uno quadro prospettico che colloca l'intervento di questa amministrazione nel solco dei principi di efficienza, efficacia ed economicità richiamati dall'art. 5, comma primo, TUSP;
- la tipologia e la misura del sostegno che il Comune di Grassobbio intende concedere è conforme alle norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c) e e), del TFUE, in quanto l'intervento è finalizzato a promuovere lo sviluppo di un'attività economica preordinata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali del territorio, tramite un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio e di efficienza energetica e l'impiego di fonti di energia rinnovabili, in aderenza alle indicazioni impartite dalla Comunicazione della Commissione UE recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (2022/C 80/01), soddisfacendo in tal modo i requisiti richiesti dall'art. 5, comma secondo, TUSP;

DATO ATTO che al fine dell'istruttoria preliminare all'adesione è stato chiesto agli organi della Società Cooperativa, di dare conto della autosufficienza patrimoniale della stessa ovvero, della sua capacità di agire economicamente, poiché essa sulla base del patrimonio che le è assegnato, deve essere in grado di esercitare l'attività e coprire i costi con i propri ricavi. L'ente locale che istituisce o aderisce ad una società cooperativa deve adottare tutte le cautele finalizzate ad assicurare che la società sia in grado di generare un reddito capace di assicurare un equilibrio di bilancio, per questo è stata chiesta una analisi di fattibilità dell'attività che si intende avviare;

ACQUISITO, in data 01/07/2026 prot. com.le n. 0012426, il Piano economico finanziario delle attività riportato in allegato relativo al periodo 2026 – 2030 pur riconoscendo che esso contempla i soli costi di gestione puri e non anche quelli indotti dagli investimenti poiché gli investimenti saranno sostenuti con appositi finanziamenti ottenibili dalle misure incentivanti le energie rinnovabili;

RISCONTRATO che il piano previsionale della società per il periodo 2026-2030 appare formulato, nei suoi elementi fondamentali, in modo analitico e chiaro e riflette sostanzialmente sia l'attività di gestione di Comunità energetica locale (che prevede la raccolta di energia da parte di soggetti privati dotati di impianti fotovoltaici, al netto del loro autoconsumo, operando una condivisione dell'energia a livello territoriale), sia il progetto che mira a creare sinergia tra pubblico e privato tramite l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici comunali con l'obiettivo di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile, a beneficio dell'istituzione pubblica coinvolta (diritto di superficie, risparmio energetico in bolletta per il Comune e incentivo energia condivisa) e dei cittadini del territorio;

RILEVATO che l'art. 4, comma 7, del TUSP dispone che *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.”*;

VISTO lo statuto della Comunità energetica ENERGY SCERING Società Cooperativa allegato alla presente del quale si condividono in particolare i contenuti e le finalità sociali della C.E.R. stessa;

DATO ATTO che:

- lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, a consultazione pubblica mediante avviso sull'albo on line del Comune e sul sito web comunale dal 01/07/2026 al 15/07/2026;
- in tale periodo non sono/sono pervenute n. ____ osservazioni. Le osservazioni pervenute hanno consentito all'amministrazione di conseguire ulteriori elementi utili ai fini della determinazione finale;

RISCONTRATO che:

- la presente deliberazione dovrà essere inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, la quale potrà deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del presente atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del D.lgs. n. 175/2016;
- al ricevimento della delibera di assenso da parte della Corte dei conti o qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, sarà possibile procedere all'acquisto della partecipazione dalla Comunità energetica ENERGY SCERING Società Cooperativa di Alessandria (AL);

ACQUISITO il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i., attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 49 c. 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. N. 267/2000 e sue ss.mm.ii., in quanto la presente comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale dell'Ente;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 44 del 24/11/2025, il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028;
- con deliberazione n. 58 del 22/12/2025, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 12/01/2026 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026/2028 assegnando ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie fissata nel piano stesso per il conseguimento degli obiettivi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 18/02/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028;

PRESO ATTO altresì delle intervenute variazioni dei suddetti documenti;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “*Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Area;

TUTTO CIÒ PREMESSO, considerato e ritenuto,

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. _____
Consiglieri assenti n. _____
Consiglieri votanti n. _____
Voti favorevoli n. _____
Voti contrari n. _____
Consiglieri astenuti n. _____

D E L I B E R A

1. **DI RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo;
2. **DI RITENERE** la proposta presentata dalla società **ENERGY SCERING SOCIETÀ COOPERATIVA** accoglibile e conforme agli obiettivi dell’Ente, atteso che la stessa opera quale soggetto sviluppatore diretto delle infrastrutture energetiche a servizio della Comunità Energetica Rinnovabile;
3. **DI DARE ATTO** che l’approccio, orientato alla realizzazione diretta di impianti, rappresenta un elemento qualificante e punto di forza della proposta presentata dalla società **ENERGY SCERING SOCIETÀ COOPERATIVA**, configurandosi come un’opportunità concreta di immediata attivazione e partecipazione alla CER;
4. **DI APPROVARE**, pertanto, la partecipazione del Comune di Grassobbio alla “*Comunità energetica ENERGY SCERING Società Cooperativa di Alessandria (AL)*”;
5. **DI APPROVARE** lo Statuto della Comunità energetica ENERGY SCERING Società Cooperativa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

6. **DI DARE ATTO** che:

- la presente deliberazione dovrà essere inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, la quale potrà deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del presente atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del D.lgs. n. 175/2016;
- al ricevimento della delibera di assenso da parte della Corte dei conti o qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, sarà possibile procedere all'acquisto della partecipazione dalla Comunità energetica ENERGY SCERING Società Cooperativa di Alessandria (AL);

7. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco, ad avvenuta acquisizione dell'assenso da parte della Corte dei Conti di cui al punto precedente, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione degli atti di adesione alla Comunità energetica ENERGY SCERING Società Cooperativa;

8. **DI STABILIRE** che, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, il Comune farà luogo al versamento della quota associativa di sua spettanza, il cui impegno di spesa sarà oggetto di successivo provvedimento dirigenziale;

9. **DI IMPEGNARSI** ad esercitare le proprie prerogative di controllo e di verifica sul rispetto degli scopi della società cooperativa medesima, nonché verificare periodicamente il permanere delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria e l'idoneità del modello proposto;

10. **DI DARE** adeguata pubblicità alla presente iniziativa mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, diffusione sugli organi di stampa e organizzazione di incontri informativi, attraverso apposito avviso di manifestazione di interesse predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, corredato dal relativo modulo per la raccolta delle adesioni dei soggetti interessati a partecipare;

Successivamente il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. _____
Consiglieri assenti n. _____
Consiglieri votanti n. _____
Voti favorevoli n. _____
Voti contrari n. _____
Consiglieri astenuti n. _____

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.